




Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)



POLIZIA MUNICIPALE



**Numero 82 /2011**

Data 16.03.2011

**Oggetto: provvedimenti temporanei a disciplina della  
circolazione stradale nella via Venezia  
Dalle ore 8:00 del 2 aprile 2011  
Alle ore 18:00 del 3 aprile 2011  
Per manifestazione sportiva**

### IL COMANDANTE

**Esaminata** la richiesta pervenuta dall'A.S.D. Canoa Club Bologna, con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via Venezia n. 1, inerente la possibilità di riservare un tratto di strada della Via Venezia per consentire la sosta dei veicoli di atleti disabili impegnati in una manifestazione sportiva indetta dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak, a partire dalla mattina di sabato 2 aprile e fino alle ore 18 di domenica 3 aprile 2011;

**Constatato** che in passato la società organizzatrice ha esperito vari tentativi atti all'individuare aree da utilizzare per la sosta di veicoli a motore, situate nelle immediate vicinanze del luogo teatro della manifestazione, e che questi hanno dato esito negativo per il veto legittimo opposto dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno volto a tutelare le aree verdi del demanio fluviale;

**Verificato** che il riservare un breve tratto della carreggiata prospiciente il centro remiero per porvi in sosta una decina di veicoli di persone diversamente abili, non arreca sostanziale pregiudizio né alla circolazione né alla sosta dei residenti nella Via Venezia;

**Visti** gli artt. 5 e 7 del "Codice della Strada", emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo " C.d.S. ", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

**Che dalle ore 8:00 del giorno 2 Aprile 2011 alle ore 18:00 del giorno 3 Aprile 2011, in Via Venezia, la circolazione e la sosta, per agevolare la partecipazione alla manifestazione sportiva da parte di atleti disabili, è regolamentata come segue:**

- 1) **Divieto di sosta permanente con rimozione forzata sul lato opposto all'ingresso** del Centro Remiero Gastone Piccinini di Via Venezia n.1 di tutti i veicoli, fatto salvo quelli al servizio di persone disabili e che espongono il contrassegno handicap.
- 2) La vigilanza sul tratto di Via Venezia disciplinato nel punto 1) verrà garantito da personale della società sportiva organizzatrice della manifestazione. Ad esso spetterà verificare periodicamente che i veicoli posti in sosta nello spazio destinato alla sosta disabili siano legittimati al farlo ed in caso contrario dovranno richiedere l'intervento del personale della Polizia Municipale o delle altre forze di polizia stradale in servizio sul territorio (Carabinieri, Polizia di Stato)

### **Dispone**

Che le giornate, gli orari ed i **tratti interessati dal presente provvedimento**, saranno resi evidenti ed operativi mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

Che qualora in dette località, per sopraggiunte ed impreviste necessità, si rendesse indispensabile apportare ulteriori modifiche alla disciplina del traffico, queste dovranno venire preventivamente concordate con la Polizia Municipale.

Che il responsabile della A.S.D. Canoa Club Bologna, sig. Gianluca Zannoni, è incaricato di far apporre, la segnaletica del divieto di sosta con rimozione forzata in loco almeno **72 ore** prima dell'inizio dell'attività, riportando gli estremi del presente provvedimento nonché i giorni ed orari di vigenza.

Che tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento andrà rimossa o coperta per tutta la sua durata ed al termine ripristinata a cura del responsabile.

Che al termine della manifestazione, l'area interessata dal provvedimento sia resa all'uso pubblico senza difetti o anomalie che ne pregiudichi la sicurezza e la sua piena utilizzazione.

\* \* \* \* \*

A norma dell'art. 8 della legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale. In caso di violazione alle disposizioni contenute nell'ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 ed art. 159 del Codice della Strada.

Contro il presente atto, è ammesso ricorso:

- al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;
- al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, unicamente per la collocazione della segnaletica stradale.

Dalla residenza Comunale, li 16 Marzo 2011

IL COMANDANTE  
F.to Dott. Stefano Bolognesi

Copia della presente ordinanza è trasmessa a:

- 115 fax 051.322313
- 118 fax 051.4132157
- C.C. di Casalecchio fax 051.6114903
- P.S. Via Bazzanese → Polstradadist.casalecchio.bo@poliziadistato.it
- A.S.D. Canoa Club Bologna → info@canoaclubbologna.it
- Ufficio Stampa del Comune di Casalecchio di Reno.
- Webmaster del Comune di Casalecchio di Reno.
- URP del Comune di Casalecchio di Reno.